



Procedura aperta per la fornitura del TNT non sterile

Richieste di chiarimenti:

Domanda:

In merito alla gara per la fornitura di tessuto non tessuto (TNT) non sterile viene richiesta una dichiarazione attestante a pena di esclusione il fatturato globale di impresa nell'ultimo triennio.

Viene inoltre richiesta una dichiarazione attestante a pena di esclusione il fatturato specifico nell'ultimo triennio, per le forniture relative al settore di attività oggetto del lotto.

Avendo la ns. Ditta iniziato l'attività nel corso nell'anno fiscale 2005, non dispone di uno storico di fatturazione significativo, per questo motivo vi chiediamo se questo è causa di esclusione o invece viene considerata la ns. partecipazione

Risposta:

Uno dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per la fornitura di TNT non sterile è rappresentato dal fatturato globale al netto di IVA.

Le Ditte concorrenti, quindi, devono aver realizzato nell'ultimo **triennio** un fatturato globale di impresa, al netto dell'IVA, complessivamente non inferiore a **due volte** l'importo complessivo del Lotto o dei Lotti cui si intende partecipare.

In alternativa le stesse devono aver realizzato nell'ultimo **anno** un fatturato globale non inferiore al **valore** del Lotto o dei Lotti cui si intende partecipare.”

Un altro dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per la fornitura di TNT non sterile è rappresentato dal fatturato specifico al netto di IVA.

Le Ditte concorrenti, quindi, devono aver realizzato nell'ultimo **triennio** un fatturato specifico di impresa, al netto dell'IVA, complessivamente non inferiore a **1,5 volte** l'importo complessivo del Lotto o dei Lotti cui si intende partecipare.

In alternativa le stesse devono aver realizzato nell'ultimo **anno** un fatturato specifico non inferiore al **valore** del Lotto o dei Lotti cui si intende partecipare.”

Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando e per ultimo anno si intende quello comprensivo dell'ultimo esercizio finanziario, il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando.

È, pertanto, motivo di esclusione la mancanza di uno dei requisiti richiesti per il fatturato globale ovvero per il fatturato specifico salvo il ricorso alla procedura dell'avvalimento.

Domanda:

Lotto 11 : federe e lenzuola

In riferimento all'articolo 1 FEDERE, il nostro TNT non ha la caratteristica dell'assorbenza

In riferimento agli articoli 3 e 4 LENZUOLO il nostro TNT non ha la caratteristica del doppio strato

Risposta:

In riferimento al Lotto 11 (Federe e Lenzuola) articoli 1, 3 e 4 si confermano le caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico.

Domanda:

Su quale importo deve essere calcolata la cauzione provvisoria del lotto 1.

Risposta:

Per un mero errore materiale il valore del **lotto 1** è stato indicato pari a Euro 1.120.000,00 IVA esclusa. Tale valore va sostituito con Euro 48.000,00 IVA esclusa come specificato nell'Errata Corrige, pertanto la cauzione provvisoria deve essere calcolata sul nuovo valore del lotto.

Domanda:

Lotto 1) nelle caratteristiche specifiche dei prodotti all'Allegato 3 per quanto riguarda la tolleranza rispetto alle misure richieste del tappeto assorbente, rileviamo come questa sia indicata in +/-5cm. quanto del lotto 3), per il prodotto "Rotolo assorbente" la tolleranza stessa viene concessa di +/-10cm. Vogliamo fare presente che il prodotto richiesto al Lotto 1) "Tappeto assorbente" altro non è che una "stuoia" di una misura predefinita ricavata dal rotolo assorbente e che pertanto la tolleranza concessa per il Lotto 3) secondo il nostro parere potrebbe essere concessa anche per il prodotto "derivato" del Lotto 1). Possiamo considerare la tolleranza di +/-10 cm. del lotto 3) estesa anche al Lotto 1) essendo lo stesso prodotto ma solo di lunghezza diversa?

Risposta:

Nel documento "Capitolato Tecnico", al paragrafo 2 si precisa che: *" L'Agenzia si riserva la possibilità di valutare anche quei prodotti le cui misure dovessero differire da quelle riportate nel presente allegato, purché i campioni presentati siano ritenuti idonei all'uso."*

Domanda:

Deduciamo dal paragrafo 5 del Disciplinare di gara (che rimanda espressamente all'art.17 dello Schema di Convenzione) che sia la cauzione provvisoria del 2% che la definitiva del 5% se prestate mediante fideiussione bancaria, come comunemente avviene per aziende come le nostre, questa debba riportare la firma autenticata dal notaio. In venti anni di attività è francamente la prima volta che ci viene richiesto ciò, come se non vi fidaste nemmeno delle banche. Questo comporterebbe alle aziende un aggravio di costi a nostro parere ingiustificato. Ci confermate quindi che le sottoscrizioni delle fideiussioni prestate dalle banche sia come cauzione provvisoria che come definitiva debbano essere autenticate da un notaio.

Risposta:

La cauzione definitiva e la cauzione provvisoria devono essere prestate nelle modalità descritte all'articolo 17 dello Schema di Convenzione, quindi le Ditte Concorrenti che intendano utilizzare la modalità della fideiussione devono presentare il documento autenticato da un notaio.

Domanda:

Pur ritenendo di aver letto con la necessaria attenzione sia l'intero capitolato di gara che il sito Web di Intercent, non abbiamo compreso se le A.S.L. (cioè i nostri abituali clienti) siano obbligate ad acquistare i prodotti aggiudicati da questo appalto oppure potranno utilizzare le convenzioni stipulate. In pratica quale diritto nasce in base all'eventuale aggiudicazione per potere ottenere ordinativi pari al fabbisogno di gara? E' stata spesso questione di contendere con le Amministrazioni Ospedaliere il diritto dell'aggiudicatario che vede ordinata una quantità di beni inferiore a quanto riportato nei capitolati di gara, in quanto è intuitivo che per qualsiasi azienda la quantità influenza le condizioni economiche di offerta. In questo caso a chi dovremmo eventualmente richiedere i presunti danni?

Risposta:

Fermo restando quanto previsto dalla L.R. n. 11 del 2004, all'art. 19 comma 5 lettera a): *“L'agenzia svolge la propria attività in favore: degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale...”* e dal successivo articolo 21 comma 2: *“I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.”*, si ribadisce quanto previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo “Modalità di presentazione delle offerte” Busta C: *“le quantità indicate nell'Allegato 5 Fabbisogni sono puramente indicative e valide unicamente per la determinazione dell'offerta complessiva.”*

Pertanto in caso di emissione di Ordinativi di Fornitura indicanti quantità inferiori a quelle oggetto della gara alcun danno potrà essere richiesto dalla Ditta aggiudicataria.